



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 17 del 29-03-2020

OGGETTO: MISURE A TUTELA DEI SOGGETTI AFFETTI DA GRAVE DISABILITÀ INTELLETTIVA, DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO E PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE E COMPORTAMENTALI AD ELEVATA NECESSITÀ DI SUPPORTO INQUADRATI NELL'ART. 3, COMMA 3, LEGGE 104/92. PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID – 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate da Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 07 marzo;

VISTO il DPCM dell'08.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID -19. (20°01522), pubblicato sulla G.U: Serie Gen. 59 dell'08.03.2020; nonché delle restrizioni in materia di circolazione anche nell'ambito dello stesso territorio civico limitando così al massimo gli spostamenti;

VISTA la propria precedente Ordinanza n.12 del 14 marzo 2020, con cui si è disposta la chiusura

immediata al pubblico, sino al giorno 3 Aprile incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e quindi con recinzioni e cancelli di accesso.

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 13 del 15 marzo 2020, con cui si è disposto il divieto di accesso alle persone fino al giorno 3 Aprile 2020 sugli areni li pubblici e su quelli dati in concessione ai privati del Comune di Santa Marinella e Santa Severa, nonché il divieto di accesso ai pedoni alla Terrazza del porticciolo turistico, la Terrazza denominata "la Passeggiata", il L.Mare Pyrgi e la Terrazza ivi presente all'altezza di via del Tirreno;

CONSIDERATO che la ratio che ispira gran parte delle previsioni del citato DPCM 8 marzo 2020 in conformità a quanto raccomandata dall'OMS è quella di assicurare il rispetto dei rapporti interpersonali esterni all'ambito familiare tramite la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1mt, quale condizione minima inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

VISTO che, nonostante i numerosi appelli rivolti alla cittadinanza, le occasioni di aggregazione stentano a ridursi, determinando pericolo per la pubblica incolumità con propagazione e diffusione del Coronavirus;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 15 del 20 marzo 2020 inerente la sospensione su tutto il territorio comunale di qualsiasi pratica sportiva, ludica, ricreativa e delle attività motorie svolte all'aperto, in luoghi pubblici, anche in forma individuale fino al 3 aprile c.a;

VERIFICATO che coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'oggetto, hanno la necessità di avere gradi di libertà nella gestione quotidiana, nel rispetto delle regole sopra menzionate;

RITENUTO opportuno adottare la presente ordinanza ai sensi dell'art 54, comma 4 e 4 bis, del TUEL, che testualmente, recita: "4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" . 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione,..omissis";

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- l'art. 54 del T.U.E.L.;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

1) che sia consentito a tutti i soggetti di cui in oggetto, i loro genitori e gli operatori, svolgere attività motoria e/o a passeggiate all'aperto, rispettando le norme di sicurezza imposte dal decreto o circolare in autovettura con l'assistito nel sedile posteriore;

2) l'accompagnatore dovrà portare con se il modulo di autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno in modo da poter dichiarare che lo spostamento, da effettuarsi a piedi o con mezzo privato, risponda a "motivi di salute";

3) alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine di controllare il rispetto della presente Ordinanza;

4) che la presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data dell'adozione e fino a diversa nuova disposizione.

Le precedenti ordinanze in contrasto con i contenuti della presente non si intendono applicate.

RACCOMANDA

Alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio locale di contribuire al controllo del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella

RENDE NOTO CHE

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00";
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione territoriale di Roma, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Santa Marinella, 29-03-2020

IL SINDACO
F.TO AVV. PIETRO TIDEI
